

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 22-13122/2012

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Impresa: A. COSTANTINO & C. S.p.A.
Sede legale: Via F. Romana 11 - Favria
Sede operativa: Via F. Romana 11 - Favria
P.IVA: 00480440015
Attività: **codice 4.5** - Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Posizione SIA: 005188

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 42- 475865/2006 del 28/11/2006 l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **codice 4.5** - *Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;*
- in data 27/05/2011 (prot. n. 462075) il Gestore dell'impianto in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva n. 2008/1/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (abbreviata in IPPC), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "*Norme in materia ambientale*";
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore dell'impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo e alle successive integrazioni, trasmesse con note del 17/10/2011 (prot. n. 873117) e del 17/11/2011 (prot. n. 970362);
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Manufacture of Organic Fine Chemicals (Agosto 2006)
- le Linee guida ministeriali recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività del settore chimico, approvate con DM 31 gennaio 2005;

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Provincia di Torino, pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 05/10/2011 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 09/09/2011 (prot. n. 749611);
- il parere di SMA Torino trasmesso con nota del 26/10/2011 (prot. n. 905395);

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi previsti nell'AIA;
- era già stato preso atto della variazione del ciclo produttivo con la cessazione dell'attività di sgrassaggio organi (cessato impiego di acetone ed esano), con le conseguenti:
 - o dismissione de gli impianti di distillazione esano e di rettifica e distillazione acetone
 - o bonifica e messi fuori esercizio di n. 3 serbatoi di stoccaggio dell'acetone e dell'esano
 - o dismissione dei punti di emissione n. 1 e 2;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata l'Azienda ha comunicato, unitamente all'istanza di rinnovo, le seguenti modifiche non sostanziali:
 - o installazione di un nuovo generatore di vapore (3,5 MW, a metano)
 - o nuovo camino gas scarico idropulitrice (gasolio)
 - o installazione di un nuovo reattore 5500 l
 - o installazione di un nuovo ricambio aria nel reparto frazionamento con etanolo
 - o installazione di un nuovo bruciatore reparto finissaggio

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda **A. COSTANTINO & C. S.p.A.** ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa **A. COSTANTINO & C. S.p.A.** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'impianto sito in Via F. Romana n. 11 nel Comune di Favria, dell'attività IPPC:
 - **codice 4.5** - *Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 42- 475865/2006 del 28/11/2006;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;
5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Favria, all'ARPA Piemonte, alla SMA Torino e all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 13 aprile 2012

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA.....	7
2. CONDIZIONI GENERALI.....	7
3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO	8
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	9
4.1. LIMITI DI EMISSIONE	9
4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	9
4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI	10
4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO	10
4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA	12
5. CICLO DELLE ACQUE	14
5.1. SITUAZIONE ESISTENTE.....	14
5.1.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	14
5.1.2 SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE	14
5.2. LIMITI DI EMISSIONE	14
5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....	15
5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	15
5.5. BILANCIO IDRICO	16
6. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	17
7. EMISSIONI SONORE.....	17
8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI.....	17

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'impianto

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO
codice 4.5 - <i>Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base</i>	500 t/anno

L'attività principale è la produzione, a partire da materie prime di origine animale, dei seguenti preparati:

- estratti di origine animale per uso farmaceutico
- peptoni e idrolisati di proteine per fermentazioni industriali e per microbiologia
- coadiuvanti per l'industria conciaria
- aromatizzanti per veterinaria

Le fasi di processo svolte nel ciclo produttivo sono:

- sgrossatura e macinazione
- idrolisi enzimatica o estrazione
- filtrazione
- concentrazione
- essiccamento (statico sottovuoto e spray)
- vagliatura
- frazionamento
- miscelazione e confezionamento

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;

- c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti".

3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia

di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.

2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di impianto modificato, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
4. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno cinque anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.
5. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
6. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediatamente misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.

7. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
- adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - informa entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

8. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
9. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
10. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
11. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

12. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
13. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili".
14. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrollo periodici alle emissioni.
15. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 31 marzo**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Favria il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti".
16. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze**

più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.). e definite in Tabella 8.3 (quantitativi di prodotto finito realizzato).

17. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO_x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
COT	UNI EN 13526 :2002	----
Polveri	UNI EN 13284-1 :2003	ISO 9096 :2003/Cor. 1 :2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA
VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITÀ DI CONTROLLI PERIODICI

Punto di emissione	Impianto di Provenienza	Altezza del punto di emissione (m)	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
				Tipologia (2)	Limiti			
					Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa
6	Essiccatore spray CAM	8	5000	Polveri totali	20	0,100	Abbattitore a umido	Annuale
				COT	20	0,100		Annuale
10	Generatore di vapore (4 MW)	8	6000	Polveri totali	5	0,030	----	Annuale
				CO	100	0,600		Annuale
				NO _x (NO ₂ + NO) espressi come NO ₂	150	0,900		Annuale
12	Essiccatore spray OMS	8	7500	Polveri totali	20	0,150	Abbattitore a umido	Annuale
				COT	20	0,150		Annuale
14	Macinazione organi congelati	8	3000	COT	----	0,050	----	Annuale
15	Filtrazione proteine idrolisate	8	4500	COT	10	0,045	----	Annuale

Punto di emissione	Impianto di Provenienza	Altezza del punto di emissione (m)	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
				Tipologia (2)	Limiti			
					Concentrazione [mg/Nm ³] (1)			Flusso di massa
3	Denaturazione proteine	Emissione trascurabile						
5	Scarico vapore acqueo da concentrazione sottovuoto	Emissione trascurabile						
8a, 8b, 8c, 9	Laboratori	Non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06 (Allegato IV, Parte I, lettera jj))						
7, 13	Generatori di calore	Non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06 (Allegato IV, Parte I, lettera gg))						

NOTE AL QUADRO EMISSIONI

- (1) I valori limite sono espressi come valori medi orari e si riferiscono al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 0,101 MPa).
- (2) Con il termine COT si intende Carbonio Organico Totale espresso come C.

5. CICLO DELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Per l'approvvigionamento idrico dello stabilimento sono utilizzati n. 2 pozzi di prelievo da falda freatica, di portata pari a circa 254000 m³/anno.

5.1.2 SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE

Le acque reflue industriali sono trattate in un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi con due stadi di ossidazione (ossigeno liquido e aria) e scaricate in fognatura nera SMAT (portata pari a circa 51000 m³/anno).

L'impianto è costituito dalle seguenti sezioni principali:

- Vasca di ossidazione primaria con insufflaggio di ossigeno puro (vasca n.1 da 150 m³),
- Vasca di ossidazione secondaria con insufflaggio di aria (vasca n.2 da 100 m³),
- Sedimentatore dei fanghi,
- Filtropressa per il trattamento dei fanghi.

La vasca di ossidazione n. 1 è dotata di misuratori in continuo del pH e della concentrazione dell'ossigeno disciolto.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT) è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

Le acque utilizzate per il raffreddamento indiretto degli impianti produttivi e le acque meteoriche sono scaricate in corpo idrico superficiale (Roggia di Favria), con una portata pari a circa 214000 m³/anno.

5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. Il Gestore deve garantire il **rispetto dei limiti allo scarico finale** in rete fognaria e in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06, ad eccezione, per gli scarichi in fognatura, dei parametri oggetto di deroga (solidi sospesi totali, BOD₅, COD, cloruri, fosforo, azoto ammoniacale, azoto nitroso, grassi ed oli animali e vegetali), i cui valori limite sono riportati in Tabella 5.4.1.
2. Il Gestore si deve impegnare ad osservare le norme previste dal Decreto Legislativo 152/06 e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare:
 - a. deve assicurare la presenza nell'insediamento di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi;
 - b. deve consentire il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - c. non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;

- d. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
3. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
4. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino, all'ARPA e al Gestore del Servizio Idrico Integrato per quanto di competenza, di **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.
5. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti.
- In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia di Torino.

5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

6. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere l'impianto di depurazione e tutta la strumentazione di misura e controllo, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

7. Il Gestore deve eseguire il monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni allo scarico finale in rete fognaria e in acque superficiali secondo le indicazioni riportate in **Tabella 5.4.1 e Tabella 5.4.2**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, salvo diversamente indicato nella presente autorizzazione.

Tabella 5.4.1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in rete fognaria

Inquinanti	Valori limite	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5-9,5	----	Quadrimestrale
Solidi sospesi	1000 (*)	mg/l	
BOD ₅ (come O ₂)	1600 (*)	mg/l	
COD (come O ₂)	2000 (*)	mg/l	
Ferro	4	mg/l	
Zinco	1,0	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	1000	mg/l	
Cloruri (come Cl)	4500 (*)	mg/l	
Fosforo totale (come P)	20 (*)	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄ ⁺)	200 (*)	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	4 (*)	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	30	mg/l	
Grassi ed oli animali e vegetali	200 (*)	mg/l	
Solventi organici aromatici	0,4	mg/l	
Tensioattivi totali	4	mg/l	

(*) valori limite in deroga al D. Lgs. 152/06 secondo il Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT)

Tabella 5.4.2 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale

Inquinanti	Valori limite	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5-9,5	----	Quadrimestrale
Solidi sospesi	80	mg/l	
BOD ₅ (come O ₂)	40	mg/l	
Ferro	2	mg/l	
Zinco	0,5	mg/l	

8. Il Gestore deve comunicare al Gestore del Servizio Idrico Integrato, **con almeno 30 giorni di anticipo**, la data prevista per il prelievo del campione di acqua scaricata in rete fognaria.
9. Il Gestore deve trasmettere entro il **31 marzo di ogni anno** alla Provincia di Torino, al Comune di Favria, all'A.R.P.A. e al Gestore del Servizio Idrico Integrato i risultati delle analisi delle acque scaricate in fognatura ed in corpo idrico superficiale, unitamente al Report Ambientale, come previsto al Capitolo 8 “Comunicazioni agli enti”.

5.5. BILANCIO IDRICO

10. Il Gestore deve misurare i **volumi complessivi** delle acque prelevate dai pozzi e delle acque reflue scaricate in rete fognaria e in acque superficiali attraverso i contatori ivi installati. A valle dei misuratori non dovranno essere immessi scarichi di alcun tipo. Tali volumi devono essere comunicati con il Report Ambientale annuale, come previsto al Capitolo 8 “Comunicazioni agli enti”.
11. Nel Bilancio Idrico dovrà essere calcolata la quota di acque scaricate imputabili agli eventi meteorici, e da questa dovrà essere dedotta la piovosità media dell'anno di riferimento. Al fine

della verifica della correttezza dei calcoli svolti, tale parametro andrà confrontato con i valori medi rilevati da ARPA Piemonte e pubblicati sul proprio sito istituzionale.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

7. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Favria ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 2004. Pertanto i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/1997.

8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 8.1 e 8.2.

Tabella 8.1 – Comunicazioni periodiche agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.14).	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti gli scarichi in rete fognaria (prescrizione n. 5.8).	- SMAT	Almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.7)	- Provincia di Torino - ARPA - Comune Favria - SMAT	Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

Tabella 8.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (capitolo n. 3)	- Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Provincia di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.7)	-Provincia di Torino -ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico (prescrizione n. 5.4)	-Provincia di Torino -ARPA -SMAT	Comunicazione preventiva

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 8.3:

Tabella 8.3 – Contenuti del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti
Risultati degli autocontrolli annuali pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.15
Livelli di produzione: - quantità prodotto finito	prescrizione n. 4.16
Risultati degli autocontrolli relativi allo scarico idrico in rete fognaria e in corpo idrico superficiale	prescrizione n. 5.9
Volumi di: · reflui scaricati in acque superficiali; · reflui scaricati in rete fognaria; · acqua prelevata (somma dei prelievi da ciascun pozzo); · bilancio idrico	prescrizione n. 5.10

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Favria e al Gestore del Servizio Idrico Integrato .

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo,

media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).